



Associazione Italiana dei Campeggi e delle Imprese Turistico-Ricettive all'aria aperta

Roma, 24 giugno 2021

Prot. n. 214.11/21 MM

Ai Componenti e invitati alla
Presidenza Nazionale **Assocamping**
Ai Coord. reg.li Area Turismo Confesercenti
Loro indirizzi

Oggetto: Proroga termine adeguamento misure prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta con più di 400 posti letto. Conversione in legge del “decreto riapertura”.

Gentili Colleghi,

Vi comunico che dal giorno successivo alla pubblicazione nella GU n. 146 del 21-06-2021 è entrata in vigore la proroga in oggetto prevista dall'articolo 11-duodecies della legge 17 giugno 2021, n. 87 (legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, cosiddetto “**decreto riapertura**”, che ha assorbito le disposizioni di cui al DL n. 65, c.d. “decreto riapertura bis”).

Dopo intensa azione politico-sindacale iniziata già a febbraio con la conversione del decreto milleproroghe, siamo riusciti a sensibilizzare, insieme alle altre associazioni di categoria, il Ministro ed alcuni onorevoli portando a loro conoscenza la difficile situazione economica che le imprese del settore in particolare stanno vivendo da oltre un anno.

Nella nostra proposta di modifica avevamo chiesto di spostare ad ottobre 2021 gli adempimenti di cui alla lettera b), scaduti nel 2017, al fine di poter avere altri 3 anni per eventualmente concludere gli adeguamenti più complessi di cui alla lett. a), il cui termine sarebbe scaduto il 7 ottobre 2020. Nonostante il nostro suggerimento non sia stato accolto in pieno, **consideriamo comunque un ottimo risultato lo spostamento del termine al 7 ottobre 2021 in quanto consente alle strutture con capacità superiore alle 400 persone di esercitare l'attività nei mesi estivi con più serenità, almeno relativamente a tale adempimento.**

Riportiamo di seguito, come allegato, una nota riepilogativa contenente alcuni contributi dell'ufficio legislativo Confesercenti in merito alla norma in oggetto.

Nell'attesa di prossime comunicazioni, Vi saluto cordialmente

Il coordinatore nazionale
Mauro Maggi



Allegato

PROROGA ANTINCENDIO AL 7 OTTOBRE 2021 PER LE STRUTTURE RICETTIVE IN ARIA APERTA CON CAPACITA' SUPERIORE ALLE 400 PERSONE

(Legge n. 87/2021 di conversione del decreto legge n. 52/2021, GU n. 146 del 21-06-2021)

La modifica introdotta dall'art. 11-duodecies (riportato di seguito) prevede che i gestori delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta che **alla data del 22 giugno 2021** (data di entrata in vigore della Legge n. 87/2021 di conversione del Decreto legge 52/2021) saranno in regola con gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) del DM 28 febbraio 2014, **avranno tempo fino al 7 ottobre 2021** per adeguarsi a quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lett. a) e comma 2 lett. a) dello stesso DM.

In altre parole, gli adempimenti che dovevano essere conclusi entro il 7 ottobre 2017 [lett. b) art. 6] dovranno essere completati alla data di entrata in vigore della legge di conversione (22 giugno 2021) al fine di potere usufruire della ulteriore proroga al 7 ottobre 2021 per adeguarsi alle previsioni di cui alle lett. a) per le quali la scadenza - fino a prima della proroga - era prevista al 7 ottobre 2020 (7 ottobre 2017+3 anni).

Art. 11-duodecies

Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico- ricettive in aria aperta

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, **entro il 7 ottobre 2021**, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Per utilità, si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014

1 Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate alle disposizioni di cui al titolo I - capo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1°³ agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai punti 11; 12; 14; 15, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; 16, limitatamente alla rete di naspi ed idranti e 17;
- b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 4, comma 4, devono essere adeguate entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) entro tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 e B.5, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti:
- B.3.2, relativamente al presidio fisso;
 - B.4.2, relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo;
 - B.5.1;
- b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni per quanto riguarda le restanti disposizioni.